


Copia
Fascicolo BILANCI
04 MAG 2016

- DELIBERA DEL C.P. COI POTERI DEL CONSIGLIO N° 18 DEL 21-04-2016 - "ALLEGATO N° 23"



CITTÀ DI ROSARNO

- Provincia di REGGIO CALABRIA -




DELIBERAZIONE N° 8

DEL 14 APRILE 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **COMMISSARIO PEFETTIZIO**

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ESERCIZIO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 12:30, nella residenza municipale:

IL COMMISSARIO PEFETTIZIO

Dott. ROMANO Filippo

Nominato con decreto Prot. n. 54554/Area II del 05/06/2015.

Assistito dal Segretario Generale: Dott.ssa ALATI Maria.

//=====//





Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 504/1992;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano



Alberici

finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 1.3 comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011".

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

1. un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
2. la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013.
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- b) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto la proposta di Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Richiamato in particolare la proposta di Regolamento, il quale stabilisce:

- a) un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del possessore;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1 A/8 e A/9)	2,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Fabbricati merce	2,00 per mille
Altri immobili	2,50 per mille

Stimato in € 233.552,99 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- sicurezza;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- protezione civile;
- biblioteca;
- URP/sportello polifunzionale;
- SUAP
- servizio di wi-fi



Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 365.462,00
2	Sicurezza e circolazione stradale	€ 111.515,10
3	Manutenzione del patrimonio comunale	€ 36.000,00
4	Manutenzione del verde	€ 10.250,00
5	Protezione civile	€ 20.393,00
6	Biblioteca	€ 47.793,00
8	SUAP	€ 23.523,00
9	Servizio di wi-fi	€ 10.005,21
	TOTALE	€ 624.941,31

a fronte di un gettito stimato di € 233.552,59 al netto della quota di ristoro da parte dello Stato;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"Le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti:

- il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali veniva differito al 31 marzo 2015;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali veniva ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo



52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione anche graduale, del e disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile della II U.O.C., ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs 18.08.2000, n° 267 (Allegato n° 1);

D E L I B E R A



Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti:

1. Di approvare, per le motivazioni espone in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2016:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1 A/8 e A/9)	2,50 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
Fabbricati merce	1,00 per mille
Altri immobili	2,50 per mille

2. Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16.
3. Di stimare in € 233.552,59 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detraioni di cui sopra.
4. Di stabilire in € 624.941,31 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali:


ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 365.462,00
2	Sicurezza e circolazione stradale	€ 111.515,10
3	Manutenzione del patrimonio comunale	€ 36.000,00



4	Manutenzione del verde	€ 10.250,00
5	Protezione civile	€ 20.393,00
6	Biblioteca	€ 47.793,00
8	SUAP	€ 23.523,00
9	Servizio di wi-fi	€ 10.005,21
TOTALE		€ 624.941,31

5. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.
6. Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione Regolamenti.
7. Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000.





CITTA' DI ROSARNO

- Provincia di Reggio Calabria -

Parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.18/08/2000, n°267, sulla proposta di deliberazione relativa a:

"Approvazione aliquote TASI per l'esercizio 2016."

Parere in ordine alla regolarità tecnica

FAVOREVOLE

Rosarno, li 14 APR 2016

Il Responsabile della 2^ U.O.C.



Parere in ordine alla regolarità contabile

FAVOREVOLE

Rosarno, li 14 APR 2016

Il Responsabile della 2^ U.O.C.



Il presente verbale assunto con i poteri del Consiglio, avente il numero 8/2016, viene letto, approvato e sottoscritto per come segue.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Dott. Filippo ROMANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria ALATI

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO 03 MAG. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria ALATI

È copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da n° 8 (otto) pagine, in carta semplice, per uso amministrativo.

ROSARNO 04 MAG. 2016




L'UFFICIO DI SEGRETARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO 04 MAG. 2016



L'IMPIEGATO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La suesesa deliberazione:

[] Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____ e non sono pervenuti reclami.

[] È stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data della pubblicazione dal _____ e non sono pervenuti reclami.

ROSARNO _____

IL SEGRETARIO GENERALE